

## **TI\_GERICHTE 12.2013.111 vom 25. November 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-11-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2013.111](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2013.111)

FR: TI\_GERICHTE 12.2013.111 du 25 novembre 2014

IT: TI\_GERICHTE 12.2013.111 del 25 novembre 2014

### **Regeste**

Mutuo/donazione: onere della prova; onere di contestazione del convenuto; sostituzione di parte in corso di causa

### **Erwägungen**

#### **E. 5**

Con la seconda censura la parte appellante rimprovera il Pretore per avere riconosciuto la capacità di discernimento di AP 1. In merito, essa ripropone la propria interpretazione e valutazione dei fatti, limitandosi a trascrivere quanto già contenuto nel memoriale conclusivo. Tale modo di procedere è inammissibile in questa sede, poiché l'atto di appello deve confrontarsi compiutamente con la decisione impugnata, contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L'appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata, spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare ( Reetz/Theiler , in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2 a ed., n.36 ad art. 311; TF 7 dicembre 2011 4A\_659/2011 consid. 4; II CCA 9 settembre 2013 inc. n. 12.2012.188). Per costante giurisprudenza la semplice trascrizione nell'appello delle conclusioni di causa o di altri allegati di prima istanza o anche solo la riproduzione di ampi stralci degli stessi non costituisce una sufficiente motivazione di appello secondo l'art. 311 cpv. 1 CPC (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; II CCA 31 gennaio 2014 inc. n. 12.2012.86 consid. 9.2; 9 settembre 2013 inc. n. 12.2012.188 e riferimenti ivi contenuti). Nel presente caso, per quanto concerne la capacità di discernimento, la parte appellante ha riprodotto nell'atto di appello ampi stralci delle conclusioni (pag. 2 - 4, pag. 8, pag. 10). Le ampie citazioni tratte dall'allegato conclusionale, non essendo al servizio di circostanziate contestazioni al giudizio pretorile, rendono la censura irricevibile, poiché non conforme ai requisiti posti dall'art. 311 cpv. 1 CPC. II. Sull'appello incidentale 5 settembre 2013 di AO 1 6. AO 1 critica il Pretore per avere qualificato quale mutuo il pagamento effettuato il 22 gennaio 2010. Il primo giudice ha ritenuto provato che il pagamento delle fatture di pertinenza di AO 1 da parte di AP 1 fosse oggetto di un contratto di mutuo. Egli ha ritenuto che nel caso di specie le concrete circostanze inducevano ad escludere che il pagamento fosse avvenuto a titolo di donazione. Di conseguenza, considerato che in tali circostanze, sulla base della giurisprudenza, alla dimostrazione dell'obbligo di restituzione vanno poste esigenze probatorie ridotte, ha riconosciuto quale mutuo il pagamento delle fatture. 6.1 Preliminarmente si osserva che l'appellante incidentale non si confronta compiutamente con gli esaurienti motivi che hanno indotto il Pretore a maturare il proprio convincimento, segnatamente il fatto che al momento del pagamento AP 1 conosceva la convenuta da poco più di due mesi, che tra i due non vi era alcun legame sentimentale e che il pagamento è avvenuto in aiuto a una difficile situazione finanziaria in cui ella versava. Ella si limita in

sostanza ad evidenziare altri indizi, rispettivamente a riproporre una propria interpretazione delle risultanze di causa, a sostegno della propria tesi. Tale modo di procedere è contrario ai requisiti di motivazione posti dall'art. 311 cpv. 1 CPC e la censura è pertanto inammissibile. La stessa risulta ad ogni modo anche infondata.

6.2 Secondo l'appellante incidentale dall'istruttoria sarebbe emerso come AP 1 "se non al momento del pagamento, successivamente" avrebbe espressamente manifestato l'"animus donandi". Tale argomentazione è già di per sé sufficiente per respingere l'appello incidentale, costituendo la volontà di donare un elemento essenziale del contratto che deve esistere al momento della sua conclusione ( Vogt , Basler Kommentar, n. 1 ad art. 239 CO; Baddely , CR - CO I – n. 27 ad art. 239 CO; decisione del TF 5C.212/2000 del 2 aprile 2001).

6.2.1 A sostegno della sua tesi l'appellante incidentale rinvia all'audizione della teste \_\_\_\_\_ P\_\_\_\_\_, amica di lunga data della convenuta, la quale avrebbe riferito che i pagamenti sarebbero avvenuti a titolo di liberalità. Il Pretore ha ritenuto ininfluenza tale audizione per più motivi. Da un lato, considerato che la deposizione si riferiva ad una visita all'amica presso l'abitazione di AP 1 avvenuta nel maggio 2010, ha ritenuto poco verosimile che a distanza di mesi dal pagamento del 22 gennaio 2010 la teste avesse trovato la convenuta ancora arrabbiata con lui per la presunta donazione di cui aveva beneficiato mesi prima. D'altro canto il primo giudice ha ritenuto che la dichiarazione non forniva alcun indizio in merito alla connessione tra i pagamenti che AP 1 e la convenuta avrebbero evocato durante tale incontro e il pagamento contestato. L'appellante incidentale, che si limita a contrapporre la propria interpretazione, non si confronta con l'esauriente argomentazione pretorile, in particolare non spende una parola in merito al fatto, giustamente ritenuto dal primo giudice, che tra il contestato pagamento e la visita all'amica fossero passati diversi mesi. La censura è già solo per questo motivo irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). Per il resto con l'appello incidentale la convenuta non aggiunge nulla di più a una affermazione che è rimasta priva di riscontri in causa. Infatti la sua tesi, secondo cui la teste non poteva che riferirsi al pagamento del 22 gennaio 2010, essendo l'unico effettuato da AP 1 a favore di AO 1, rimane un'allegazione non suffragata da alcuna prova, non potendosi inoltre escludere che in epoca successiva siano avvenuti altri pagamenti con altre modalità.

6.2.2 L'appellante incidentale ritiene contraddittoria la sentenza impugnata poiché il Pretore, sulla base della testimonianza di \_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_, ex marito della convenuta, avrebbe qualificato quale donazione i pagamenti effettuati a favore di quest'ultimo, mentre che, sempre sulla base della medesima testimonianza, avrebbe invece escluso la donazione per quanto attiene alle fatture a lei intestate. Contrariamente a quanto ritiene la convenuta, si osserva che in realtà il primo giudice non ha qualificato quale donazione il pagamento delle fatture intestate a \_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_. Egli si è limitato a valutare quanto da quest'ultimo riferito nell'ambito dell'apprezzamento della prove, concludendo che la deposizione era addirittura contraria alla tesi della donazione, poiché dalla stessa risultava che "nella misura in cui AP 1 aveva voluto fare un pagamento a terzi a titolo di donazione, manifestava espressamente questa volontà", ciò che non era successo per quanto concerneva il pagamento delle fatture di pertinenza della convenuta (decisione impugnata, ad 8.2, pag. 7). Il primo giudice ha inoltre considerato, senza che l'appellante incidentale lo abbia censurato, che il teste nulla aveva riferito in merito al pagamento da parte di AP 1 di fatture di pertinenza di AO 1 a titolo di donazione. In queste circostanze la censura deve essere respinta siccome infondata.

6.2.3 Contrariamente a quanto ritiene l'appellante incidentale, nemmeno i due scritti prodotti sub. doc. 1 e 2 permettono di ritenere dimostrato l'"animus donandi" di AP 1 per quanto attiene il pagamento da lui effettuato il 22 gennaio 2010 delle

fatture di pertinenza di AO 1. Tali scritti, redatti in epoca successiva al citato versamento, non fanno riferimento alcuno al pagamento del 22 gennaio 2010. Anche il fatto che in un'altra occasione AP 1 aveva sottoscritto un contratto con il quale veniva espressamente indicato l'obbligo di restituzione della somma data, non costituisce una circostanza sufficiente per considerare e contrario l'esistenza di una donazione in relazione al pagamento del 22 gennaio 2010. Giova rilevare che la donazione non è presunta e il negozio, che deve essere interpretato a favore del donatore, è destinato a proteggere il patrimonio di quest'ultimo (Baddeley, op. cit., n. 20 ad art. 239 CO). Così stando le cose la decisione del Pretore, che sulla base di diverse circostanze convergenti ha ritenuto che il pagamento del 22 gennaio 2010 di fatture di pertinenza di AO 1 non poteva ragionevolmente spiegarsi se non con l'ipotesi di un mutuo, regge alle critiche e va confermata. III. Sulle spese giudiziarie

#### **E. 7**

In definitiva quindi l'appello principale 27 giugno 2013 è parzialmente accolto mentre l'appello incidentale 5 settembre 2013 va respinto integralmente. L'esito del presente giudizio comporta una riforma degli oneri processuali di prima sede, che seguono la soccombenza. La tassa di giustizia e le spese di prima sede (non contestate nel loro ammontare) sono poste a carico della parte attrice subentrata nella lite, in solido, nella misura del 20% e a carico di AO 1 (e per essa, a beneficio del gratuito patrocinio, a carico dello Stato) in ragione dell'80%, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 450.- a titolo di ripetibili parziali. Le spese processuali dell'appello principale sono poste a carico degli eredi subentrati in causa, in solido, nella misura di 1/3 mentre che la rimanenza è posta a carico di AO 1 (e per essa, al beneficio del gratuito patrocinio anche in questa sede, allo Stato), con l'obbligo di rifondere agli appellanti congrue ripetibili parziali, fermo restando che quest'ultima, posta al beneficio del gratuito patrocinio, è esentata dal pagamento delle spese processuali (art. 118 cpv. 1 lett. b CPC), ma non delle ripetibili alla controparte (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Le spese processuali dell'appello incidentale seguono la totale soccombenza di AO 1. Per la procedura di appello incidentale alla parte attrice non possono tuttavia essere attribuite ripetibili, avendo rinunciato a presentare osservazioni al gravame di parte avversa. Le spese processuali e le ripetibili della procedura di appello sono stabilite in funzione delle domande, ovvero fr. 13'263.50 per l'appello principale e fr. 8'009.01 per quello incidentale.

#### **E. 8**

Il valore litigioso giusta l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF è determinato da tutte le conclusioni ricevibili rimaste controverse davanti all'autorità cantonale (sentenza del Tribunale federale inc. 5A\_765/2008 del 29 giugno 2009, consid. 1.2.1 e rif.). Di conseguenza, qualora siano fatte valere domande in via principale e adesiva, i rispettivi valori vanno sommati, senza riguardo a quanto l'autorità cantonale ha aggiudicato, né al valore della pretesa della parte che agisce davanti al Tribunale federale (sentenza inc. 5A\_500/2009 del 19 novembre 2009, consid. 1). È fatto salvo il caso in cui con l'appello incidentale sia riproposta una domanda riconvenzionale; in questa ipotesi - non realizzata in concreto - trova applicazione l'art. 53 cpv. 1 LTF (sentenza del Tribunale federale inc. 4A\_629/2009 del 10 agosto 2010, consid. 1.2.1). Nella fattispecie il valore di causa determinante ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è fissato in fr. 21'272.50. Per questi motivi, richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili, decide: I. L'appello principale 27 giugno 2013 è parzialmente accolto. Di

conseguenza la sentenza inc. SE.2012.5 del 28 maggio 2013 è così riformata: 1. La petizione di AP 1, e per esso degli eredi istituiti subentrati in causa, è parzialmente accolta. 1.1 AO 1 è condannata a versare a AP 1, e per esso agli eredi istituiti subentrati in causa, fr. 17.272.51 oltre interessi al 5% dal 13 luglio 2011. 1.2 L'opposizione interposta al PE n. \_\_\_\_\_ dell'UEF di \_\_\_\_\_ è rigettata in via definitiva limitatamente alla somma di fr. 17'272.51 oltre interessi al 5% dal

### **E. 13**

luglio 2011. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-, e le spese di fr. 540.-, sono poste a carico della parte attrice in solido in misura del 20% e a carico della convenuta (e per essa a beneficio dell'AG a carico dello Stato) in misura dell'80%, con l'obbligo di rifondere a controparte complessivi fr. 450.- a titolo di ripetibili parziali. 3. invariato II. Le spese processuali dell'appello principale di fr. 800.-, anticipate dalla parte attrice, restano a suo carico in ragione di 1/3 mentre la rimanenza è posta a carico di AO 1 (e per essa, al beneficio del gratuito patrocinio, dello Stato), con l'obbligo di rifondere alla parte attrice complessivi fr.400.- a titolo di ripetibili parziali. III. L'appello incidentale 5 settembre 2013 di AO 1 è respinto. IV. Le spese processuali dell'appello incidentale di complessivi fr. 500.-, sono poste a carico di AO 1 (e per essa, al beneficio del gratuito patrocinio, dello Stato). Non si attribuiscono ripetibili. V. Notificazione: -, -. Comunicazione alla Pretura. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente  
La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.